

F.A.Q.

Allegato A3 – Bonifica da materiali contenenti amianto

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti relativi alla bonifica da materiali contenenti amianto		
3.1	La posa in opera di un nuovo mattonato o di un parquet sopra una pavimentazione in vinile amianto rientra tra gli interventi di bonifica finanziabili?	No, L'intervento descritto non comporta la rimozione del materiale contenente amianto ed è quindi escluso dagli interventi finanziabili come specificato al punto 2 dell'Allegato 3 dell'Avviso pubblico.
3.2	Un'impresa richiedente che esercita la propria attività in una porzione di immobile che ha in locazione, può chiedere il contributo sull'intera copertura, posto che in caso di mancata eliminazione integrale dell'amianto sull'intera copertura il rischio amianto per i propri dipendenti continuerebbe a sussistere?	No, nel caso di locazioni parziali di immobili può essere finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile che l'impresa richiedente ha in locazione e nella quale lavorano i propri dipendenti.
3.3	Nel caso l'intervento riguardi la rimozione di MCA da parti diverse del capannone, quali p.es. la copertura e la pavimentazione, è sufficiente indicare nella domanda una delle due tipologie di intervento interessate?	No, in questo caso occorrerà selezionare in domanda tutte le diverse tipologie di intervento. La procedura attribuirà automaticamente il punteggio maggiore tra quelli delle tipologie selezionate.
3.4	Nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, al punto A della perizia giurata cosa si intende per "metri quadrati di copertura in MCA da rimuovere"?	Si intende lo sviluppo della superficie dei materiali in cemento amianto da rimuovere e inviare in discarica. Nel caso di falde parzialmente sovrapposte o di presenza di sottocopertura in materiale contenente amianto si dovranno quindi indicare i metri quadri complessivamente sviluppati.
3.5	Nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, qualora queste siano costituite da falde in pendenza, nel calcolo della superficie si considera quella in pianta o quella derivante dal calcolo dello sviluppo in funzione dell'inclinazione?	In questo caso è ammesso calcolare i metri quadri della copertura da rimuovere tenendo conto dell'inclinazione della falda.
12	Nel caso di rimozione di coperture in cemento	In questo caso si intende lo sviluppo della superficie da ricoprire

	amianto, al punto A della perizia giurata cosa si intende per "metri quadrati di copertura in MCA da sostituire"?	tenendo conto dell'eventuale pendenza preesistente ma senza considerare eventuali sovrapposizioni tra gli elementi.
3.6	Nel caso di interventi di rimozione di coperture in cemento amianto, gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono compresi tra quelli finanziabili?	Sì, nel caso di interventi di sostituzione delle coperture in cemento amianto, i costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono finanziabili, con un valore limite di 30 €/mq comprensivo sia dell'acquisto che della posa in opera della nuova copertura e degli altri elementi edili necessari per il completamento dell'opera.
3.7	Nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, è finanziabile il rifacimento di una copertura avente superficie maggiore di quella in MCA rimossa?	Nel caso in cui la superficie della copertura sostitutiva ecceda quella della copertura in MCA preesistente, nel computo delle spese di progetto si terrà conto unicamente della porzione riferibile alla sostituzione della copertura rimossa. La porzione eccedente sarà quindi interamente a carico del richiedente.
3.8	Per la tipologia d'intervento "Rimozione di coperture in MCA", sono incluse nel contributo le opere che interessano le parti strutturali della copertura (per esempio la sostituzione di arcarecci, travi, capriate, solai, ecc.)?	Gli interventi di cui all'Allegato 3 dell'Avviso pubblico si riferiscono alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei MCA. Le spese ammissibili sono quelle direttamente necessarie all'intervento nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Nel caso della rimozione della copertura in MCA come spese accessorie si intendono quelle di sostituzione del materiale nocivo ma non quelle relative al rifacimento/consolidamento delle relative strutture di sostegno. Pertanto, poiché nel caso dei tetti i materiali contenenti amianto fungono da manto di copertura di edifici, capannoni, ecc., potrà essere ammesso a finanziamento il rifacimento del solo manto di copertura in quanto costituisce sostituzione del materiale nocivo causa del rischio, con esclusione degli eventuali elementi strutturali del tetto, le orditure, i solai, le travature o anche eventuali nuovi elementi tecnologici integrati, pannelli solari o moduli fotovoltaici.
3.9	Negli importi finanziabili si precisa il costo computabile ammissibile al mq, per copertura e controsoffitti. Ma nei casi in cui vi è presenza di facciate (timpani) e pareti composti in MCA, quale è il prezzo aggiuntivo di riferimento al mq, utilizzabile sia per lo smaltimento delle stesse che per il riposizionamento delle nuove	L'Allegato 3 pone una limitazione alle spese computabili al punto A esclusivamente nel caso di rimozione di coperture e degli eventuali controsoffitti in MCA (intervento e della Tab.1, sez.3 dell'Allegato3). La bonifica di facciate e pareti in MCA non rientra nell'intervento e) ma nell'intervento f); pertanto il computo delle spese segue le regole generali dell'Avviso pubblico e dell'Allegato 3.

	<p>pareti/facciate metalliche? È possibile computarli allo stesso prezzo dello smaltimento copertura in MCA e posizionamento di nuova copertura?</p>	
<p>3.10</p>	<p>Si chiede se nel caso di rimozione di coperture in MCA, tra le opere accessorie di cui al primo capoverso del punto 1 "Importo finanziabile" rientrano anche le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lattonerie comunemente chiamate scossaline • canali di gronda deteriorati • linee di vita definitive • sicurezza per l'esecuzione del lavoro quali ponti, reti anti caduta etc. 	<p>Relativamente al quesito formulato e con riferimento all'intervento e) si specifica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le lattonerie (scossaline) rientrano tra le opere accessorie finanziabili • i canali di gronda deteriorati rientrano tra le opere accessorie finanziabili; • le linee vita definitive non rientrano nell'oggetto del finanziamento in quanto finalizzate alla prevenzione di un rischio (caduta dall'alto dopo la sostituzione della copertura) diverso da quello specifico per gli interventi dell'Allegato 3 dell'Avviso pubblico e oggetto di uno specifico intervento dell'Allegato 1; • la sicurezza per l'esecuzione del lavoro rientra tra le opere indispensabili per la realizzazione dell'intervento ed è quindi finanziabile nell'ambito delle spese rientranti nei valori limite di 30 €/mq per la bonifica e di 30 €/mq per il rifacimento della copertura.
<p>3.11</p>	<p>Nel caso di rimozione di coperture in MCA, per la voce relativa alla rimozione vengono incluse nei 30€/mq anche "le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisorie, ecc.)" mentre per il rifacimento della copertura, per lo smaltimento di controsoffitto in MCA e per la posa in opera di nuovo controsoffitto, non si fa più riferimento alle opere provvisorie che risultano indispensabili (specialmente per i lavori in quota) a garantire la sicurezza dei lavoratori. In questi casi come si procede con il computo delle operazioni di sicurezza? In maniera analoga alla fase di rimozione?</p>	<p>Le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, opere provvisorie, ecc.) sono ammissibili anche per il rifacimento della copertura nonché per la rimozione e il rifacimento del controsoffitto nell'ambito dei valori limite previsti nell'Allegato 3.</p>
<p>3.12</p>	<p>Per la tipologia d'intervento "Rimozione di coperture in MCA" si specifica che i massimali</p>	<p>Le spese di rimozione e smaltimento di canali di gronda e scossaline a diretto contatto con i MCA rientrano nel massimale di 30€/mq per la</p>

	<p>ammissibili sono nella misura di 30€/mq per la bonifica di MCA e di 30€/mq per il rifacimento della copertura. Si chiede come computare le spese di rimozione, smaltimento e sostituzione di elementi quali i canali di gronda, le scossaline e i rivestimenti Interni, a diretto contatto o ancorati con i MCA.</p>	<p>bonifica, mentre le spese di sostituzione dei medesimi elementi rientrano nel massimale di 30€/mq per il rifacimento della copertura. Quanto ai rivestimenti Interni si considerano i seguenti casi:</p> <p>a) il rivestimento interno è costituito da una sottocopertura anch'essa in MCA; in questo caso le spese relative a rimozione e rifacimento della sottocopertura possono essere conteggiate separatamente rispetto a quelle relative alla copertura, nei limiti imposti per i controsoffitti (20 €/mq per la bonifica e 10 €/mq per il rifacimento)</p> <p>b) il rivestimento interno è costituito da una sottocopertura non in MCA ma contaminata da fibre di amianto disperse dalla copertura; in questo caso, le spese relative alla rimozione e al rifacimento della sottocopertura devono essere conteggiate nella medesima voce della copertura (30€/mq per la bonifica più 30€/mq per il rifacimento).</p>
3.13	<p>Per il caso in cui l'intervento di bonifica da amianto comprenda sia la copertura che la sottocopertura in MCA si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quale intervento si deve selezionare • se esistono limitazioni alle spese ammissibili 	<p>L'intervento di rimozione e rifacimento di copertura e sottocopertura in MCA rientra nell'intervento e). Le spese relative a rimozione e rifacimento della sottocopertura possono essere conteggiate separatamente rispetto a quelle relative alla copertura, nei limiti imposti per i controsoffitti (20 €/mq per la bonifica e 10 €/mq per il rifacimento).</p>
3.14	<p>Si deve rimuovere un controsoffitto in MCA, in assenza di copertura in MCA. Si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quale intervento si deve selezionare • se vengono in questo caso applicate le limitazioni alla spese imposte dall'art. 1 dell'Allegato 3 	<p>Qualora la rimozione di un controsoffitto in MCA costituisca un intervento autonomo in quanto non abbinato alla rimozione di una copertura in MCA, si dovrà selezionare l'intervento a) o l'intervento f) a seconda delle caratteristiche del materiale e delle modalità di applicazione.</p> <p>Per il finanziamento di questi interventi valgono le condizioni generali dell'Avviso pubblico, non essendo poste limitazioni particolari nell'Allegato 3.</p>
3.15	<p>Le spese relative alla redazione e presentazione alla Asl del Piano di lavoro redatto ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008 sono comprese tra quelle finanziabili?</p>	<p>Sì, le spese per la redazione e presentazione del piano di lavoro sono finanziabili come spese tecniche e assimilabili, nei limiti previsti dall'Allegato 3.</p>
3.16	<p>È possibile che i fornitori siano più di uno, ad esempio uno per lo smaltimento ed uno per il</p>	<p>L'Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché gli interventi di rimozione e trasporto dei MCA siano svolti da</p>

	rifacimento della copertura in MCA?	ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 all'Avviso pubblico.
3.17	È possibile che la ditta edile che si occupa del rifacimento della copertura tetto subappalti ad altra ditta la rimozione e il trasporto a discarica dei MCA? Viceversa è possibile per la ditta che si occupa della rimozione e del trasporto a discarica dei MCA subappaltare ad altra ditta il rifacimento del tetto?	L'Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché le fatture prodotte in fase di rendicontazione corrispondano alle spese previste riportate nei preventivi e nella perizia giurata e purché gli interventi di rimozione e trasporto a discarica autorizzata siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali 10A, 10B o 5, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 all'Avviso pubblico. Si segnala a questo proposito che secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/08 il datore di lavoro è comunque responsabile della scelta delle ditte che svolgono le operazioni di smaltimento e trasporto del MCA. In presenza di più fornitori, in caso di superamento del click-day dovranno essere allegati alla perizia i preventivi di tutti i fornitori previsti.
3.18	Nel caso di progetto di bonifica di manufatti in amianto presenti negli impianti frenanti ("ferodi") dei motori traslatori ed argani di sollevamento di carriponte e gru a torre si chiede: 1. se debbano essere riferiti alla Tipologia di intervento b) o f) 2. come si deve quantificare il costo della rimozione e dello smaltimento dei MCA	La tipologia di intervento idonea è la c): Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.). Per quanto concerne la quantificazione dei costi l'Allegato 3 dell'Avviso pubblico ISI 2016 pone delle limitazioni alle spese computabili solo per la Tipologia di intervento e) relativa alla bonifica di coperture in MCA. Per gli altri interventi valgono le condizioni generali definite nell'Avviso pubblico e nell'Allegato 3.
3.19	È possibile presentare un progetto di cui solo una parte è finanziabile?	Sì, purché nei preventivi e nelle fatture sia presente un dettaglio dei costi tale da consentire la selezione degli interventi da finanziare e la differenziazione delle relative spese.